

**4. Haftpflicht für den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. — Responsabilité civile
des fabricants.**

132. Sentenza 17 dicembre 1913 della I^a Sezione civile
nella causa **Anna e Paolina Cominelli, attrici, contro
Pasquini e Lumina, convenuti.**

Azione di risarcimento di danno estracontrattuale per vizio di costruzione. — Inammissibilità. — Responsabilità civile del padrone. — Mancanza di veste nella figlia dell'infortunato abile al lavoro. — In caso di contestazione spetta al Consiglio federale e non al giudice lo statuire se il padrone sia soggetto alla responsabilità civile. — Indole dell'annullabilità delle transazioni in materia di responsabilità civile per insufficienza dell'indennizzo ivi pattuito. — Art. 50 e 67 v. CO, 41 e 58 n. CO. — Art. 6 e 14 LF 25 giugno 1881, 1 cif. 2, 9 e 10 LF 26 aprile 1887 sulla responsabilità civile.

Il Tribunale di Appello del cantone Ticino ebbe a giudicare l'8 luglio 1913:

La domanda non è ammessa.

Appellante nei termini e nei modi di legge la parte attrice, la quale domanda che i convenuti siano condannati a pagarle in solido fr. 4050, cogli interessi legali dal 3 ottobre 1911.

Ritenuto in linea di fatto:

A. — Gaetano Cominelli, nato nel 1854, veniva assunto all'esecuzione dei lavori di inverniciatura che il padrone Angelo Lumina stava facendo nell'ottobre 1911 nel teatro Argentina in Lugano, allora in costruzione e sito in un edificio appartenente al convenuto Luigi Pasquini. Il 3 ottobre 1911 il Cominelli era intento ad inverniciare una finestra che dall'interno dava sullo scalone di accesso alla galleria del teatro, allorquando, non si sa bene per qual motivo, esso cadde rovescio dall'asse su cui stava lavorando, precipitò nella sottostante scala sprovvista di ringhiera e da questa nel salone. La

commozione cerebrale da Cominelli riportata lo rendeva cadavere in poche ore.

Il 6 ottobre seguente gli eredi del defunto, vedova Anna Cominelli nata Boldrini, il figlio Adamo e la figlia Paolina, ottenevano bonalmente da Lumina Angelo fr. 950 « a completa tacitazione dell'indennizzo da Lumina dovuto per il » sinistro suddetto, ritenendo il Lumina sollevato da ogni e » qualsiasi ragione o pretesa. » Ciò nonostante Cominelli Anna, per sé e la figlia Paolina, nata nel 1894, citava poi in giudizio con petizione del 7 febbraio 1912 gli odierni convenuti domandando loro il pagamento in solido di fr. 4500, più interessi e spese a titolo di indennizzo per la morte del marito e padre. La parte attrice poggiava le sue pretese, in confronto di Lumina, sulle leggi federali sulla responsabilità civile 25 giugno 1881, 26 aprile 1887 e « 3 giugno 1891 e ogni altra relativa »: in confronto di Pasquini sui disposti degli art. 41 e seg., specialmente dell'art. 58 n. CO.

B. — La sentenza del Tribunale de Appello si basa, in sostanza, sui seguenti motivi. Nel 1911 Lumina lavorava con 7 od 8 operai dei quali 4 solamente intendevano ai lavori all'Argentina, gli altri essendo occupati altrove. Gli operai addetti specialmente ai lavori nei quali Cominelli trovò la morte non raggiungevano dunque, prosegue il giudice cantonale, il numero legale richiesto affinché l'impresario Lumina fosse sottoposto alla responsabilità civile. Essendo poi dimostrato che la posizione nella quale Cominelli lavorava non era punto pericolosa e che nessuna colpa incombe al Lumina per l'infortunio, la domanda è inammissibile in suo confronto. Del resto, aggiunge l'istanza cantonale, la transazione del 6 ottobre 1911 tra gli eredi Cominelli e Lumina non è oppugnabile perchè non viziata da errore o da dolo e poi perchè nessun fatto nuovo ebbe a dimostrare che le prestazioni ivi assunte dal Lumina fossero sproporzionatamente inferiori al danno realmente subito dai superstiti Cominelli. Le pretese vantate dall'attrice risultano poi anche infondate in confronto di Pasquini Luigi comechè esso nulla avendo avuto a contrattare nè con Lumina nè con Cominelli, è affatto estraneo alla controversia e sfugge ad ogni responsabilità; —

Considerando in diritto :

1° — A ragione il giudice cantonale ha respinto la domanda di fronte a Pasquini: ma i motivi da esso adottati sono inammissibili o per lo meno incompleti e non possono venir conditi da questa sede. L'azione promossa contro Pasquini viene basata unicamente sugli art. 44 e seg., specialmente sull'art. 58 del nuovo CO. A vero dire, la parte attrice avrebbe dovuto far capo ai relativi disposti dell'antico CO e cioè agli art. 50 e 67, i quali, del resto, consacrano i medesimi precetti (vedi art. 1° del titolo finale CCS, art. 41 e 58 n. CO). Comunque, l'azione vien desunta dalla responsabilità che incombe al proprietario di uno stabile per vizio di costruzione dell'edificio. Questo vizio la parte attrice ravvisa nella circostanza che la scala dalla quale Cominelli precipitò nel salone del teatro Argentina non era munita di ringhiera. Le pretese accampate contro Pasquini non cercano dunque la loro origine e la loro giustificazione in una colpa ex contractu: e, di conseguenza, è cosa affatto indifferente per la decisione di questo punto della vertenza quali siano stati i rapporti contrattuali che abbiano potuto esistere tra Cominelli e Pasquini e, eventualmente, tra Lumina e Pasquini, la questione da decidersi essendo invece quella se a buon diritto si possa ravvedere nella mancanza della ringhiera un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione dell'edificio (RU 22 p. 1156, 26 II p. 838 e le sentenze ivi citate). La questione deve venir risolta in senso negativo. Emerge dagli atti ed è accertato in modo loro conforme, che il salone dell'Argentina era in costruzione quando avvenne l'infortunio. Questo fatto basta ad escludere, nel caso concreto, l'applicazione dell'art. 67 v. CO, essendo evidente che ad un edificio in costruzione possa mancare qualche riparo che a buon diritto si esige da un fabbricato finito ed adibito all'uso per il quale esso venne costruito, senza che perciò si possa considerare questa mancanza come un difetto della fabbrica (RU 38 II p. 74 e le sentenze ivi menzionate).

2° — L'azione diretta contro il Lumina vien dedotta dai disposti di legge concernenti la responsabilità civile: essa

suppone quindi anzitutto che Lumina sia loro sottoposto. Conviene tuttavia osservare che qualunque sia la natura della responsabilità del Lumina, le ragioni che Anna Cominelli ha vantato contro di esso *in nome della figlia* Paolina risultano già fin d'ora insostenibili. Infatti a mente dell'art. 6 della legge federale 25 giugno 1881, che trova la sua applicazione anche nei rapporti di quella del 26 aprile 1887, i membri della famiglia del defunto non hanno diritto a risarcimento se la vittima dell'infortunio non era tenuta al loro sostentamento al momento della morte. Ora Paolina Cominelli aveva dai 17 ai 18 anni quando avvenne la morte del padre: essa era dunque in un'età in cui, nel corso normale delle cose, una giovane della sua condizione è abile al lavoro, provvede da sé al proprio sostentamento, esonerandone così i genitori. Che circostanze speciali esistano nella specie di natura a renderla inabile al lavoro o a scemarne la capacità, non fu neanche allegato. Le ragioni da lei vantate verso Lumina sono dunque infondate.

3° — In confronto invece della vedova Cominelli la questione di sapere se Lumina era soggetto, al momento dell'infortunio, alla responsabilità civile è quesito preliminare di capitale importanza e dal quale dipenderà, in primo luogo, l'esito della domanda. Il giudice cantonale l'ha risolto in senso negativo: esso si è così attribuito delle competenze che non gli appartengono ed ha poi, anche nel merito della cosa, giudicato in modo erroneo. Erra l'istanza cantonale quando ammette che nel novero degli operai richiesti dalla legge per assoggettare le industrie da essa previste alla responsabilità civile non siano da comprendersi se non quelli momentaneamente addetti al medesimo lavoro nel quale avvenne l'infortunio; si dovrà invece tener calcolo di tutti gli operai che il padrone occupava in media (art. 1, cif. 2 della legge federale 26 aprile 1887) all'epoca della disgrazia. Ma, prescindendo da queste considerazioni, non apparteneva al giudice cantonale di conoscere della questione. A mente dell'art. 14 della legge federale 25 giugno 1881, applicabile anche nei casi previsti dalla legge di estensione (26 aprile 1887), la

decisione ne spetta, in caso di contestazione, al Consiglio federale. Ora, tale contestazione fu infatti sollevata dal Lumina (vedi le conclusioni dei convenuti): il giudice cantonale avrebbe dovuto provocare, su questo punto, una decisione del Consiglio federale, cosa che dovrà fare se il convenuto Lumina persisterà nella negativa (vedi sentenza del Tribunale federale 26 settembre 1912 nella causa Gianola contro Mocetti*).

4° — Decidendo il Consiglio federale che Lumina soggiaceva, all'epoca dell'infortunio, alla responsabilità civile, al giudice cantonale spetterà, previo accertamento delle circostanze di fatto indispensabili al giudizio, di conoscere della questione, alla quale, insomma, tende tutta la causa: quella di sapere, se, a norma dell'art. 9 della legge federale 26 aprile 1887, la vedova Cominelli abbia ricevuto l'equo indennizzo che le compete.

A questo proposito non è superfluo l'osservare che l'istanza cantonale, giudicando anche c' questo quesito, l'ha ristretto a quello di sapere se la transazione del 6 ottobre fosse affetta da dolo o da errore o conseguita abusando dei bisogni o dell'inesperienza degli eredi Cominelli. Altro sarà, invero, il compito del giudice, se sarà ammesso che Lumina sottostava alla responsabilità civile: allora si tratterà dell'applicazione dell'art. 9 suddetto, che consacra un caso speciale di annullabilità in favore delle persone colpite da un infortunio o dei loro superstiti, caso affatto diverso dai motivi ordinari di impugnabilità dei contratti per dolo, errore e lesione previsti dal CO. L'annullabilità infatti delle transazioni o contratti in materia di indennizzi per infortunio altra condizione non richiede fuorchè una sproporzione oggettivamente iniqua tra quello che ottennero gli aventi diritto al risarcimento e ciò che avrebbero dovuto ottenere: essa è dunque affatto indipendente dall'esistenza di errore o di dolo, di coercizione materiale o morale, dei quali trattano gli art. 24 e seg. n. CO e 18 e seg. a. CO (SCHERER, *H. ftpflicht*, p. 217; RU 16 p. 834, 30 II p. 46, 32 II p. 42, 37 II p. 244); —

* Vedi anche N° 59 in questo volume.

il Tribunale federale pronuncia:

1° L'appellazione è respinta nei rapporti verso il convenuto Pasquini Luigi.

2° Essa è pure respinta per quanto concerne le ragioni vantate dall'attrice quale esercente la patria potestà sulla figlia Paolina Cominelli verso l'altro convenuto Lumina Angelo.

3° Per quanto ha tratto all'azione della vedova Anna Cominelli contra Lumina Angelo la sentenza viene annullata e la causa rinviata per nuova istruzione e nuovo giudizio a sensi dei considerandi all'istanza cantonale, la quale dovrà:

a) provocare una decisione del Consiglio federale sulla questione di sapere se all'epoca dell'infortunio Angelo Lumina era sottoposto alla legge federale 26 aprile 1887 in estensione della responsabilità civile;

b) decidere poi se alla vedova Cominelli compete verso Angelo Lumina un aumento dell'indennizzo ottenuto con la transazione 6 ottobre 1911.

133. *Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. Dezember 1913*
in Sachen *Gröbriel*, Kl. u. Ver.-Kl., gegen
Ritter & Ahmann, Befl. u. Ver.-Befl.

Anwendung des Grundsatzes, dass ein Haftpflichtkläger, der durch Duldung einer ungefährlichen Operation die schädigenden Folgen des erlittenen Unfalls gänzlich und dauernd beseitigen kann, nur für die Kosten dieser Operation und die sonstigen damit verbundenen Vermögensnachteile Ersatz verlangen kann.

A. — Der Kläger hat am 8. März 1913 im haftpflichtigen Betrieb der Beklagten einen Leistenbruch erlitten, der sich feststehendermaßen als Unfall darstellt. Wegen dieses Unfalles verlangte er von den Beklagten eine Haftpflichtentschädigung von 4270 Fr. für dauernde Verminderung der Erwerbsfähigkeit, wogegen sich die Beklagten, nach ursprünglicher gänzlicher Bestreitung ihrer Haftpflicht, nur zur Bezahlung einer Entschädigung für die Kosten der, ihres